

RESPONSABILITÀ PER OPERE E ESPRESSIONI

Vecchie e nuove intestazioni

I titoli uniformi identificano le opere e le espressioni; le intestazioni uniformi identificano persone e enti collettivi. La relazione significativa per costruire il catalogo per autori è la responsabilità che persone e enti portano per le opere e le espressioni.

Oggi le nuove regole danno un'impostazione diversa e nuova rispetto alla creazione di punti d'accesso per le registrazioni bibliografiche.

Quella è l'impostazione tradizionale, assunta dai Principi di Parigi (3.1) e dalle RICA (Relazione, p. IX), dove si dice che "il catalogo deve avere almeno una scheda per ogni libro catalogato" (scheda principale, con intestazione principale), a cui si possono aggiungere le schede secondarie (con intestazioni secondarie) in numero variabile da 0 a n.

Uniche elaborazioni successive in merito sono state: a) chiamare indifferentemente punti d'accesso le intestazioni (senza una principale, rifiutata semplicisticamente come inutile retaggio dell'assetto cartaceo del catalogo), e b) distinguere più chiaramente nella scheda, per significato e funzioni, la descrizione bibliografica e le intestazioni.

Nelle nuove regole c'è un forte elemento di novità, riscontrabile considerando il procedimento mentale che è richiesto:

- di una pubblicazione bisogna individuare quali opere, in quali espressioni, vi sono contenute, non solo eventualmente l'oggetto principale della pubblicazione,
- esse vengono identificate con i rispettivi titoli uniformi,
- bisogna individuare singolarmente chi ne ha responsabilità intellettuale e artistica, e di che genere,
- le intestazioni uniformi delle persone e degli enti individuati sono legate ai titoli uniformi delle opere e delle espressioni corrispondenti.

In definitiva: dall'intestazione (principale o secondaria) attribuita alla registrazione bibliografica, cioè alla pubblicazione, e solo attraverso questa all'opera o all'espressione, passiamo all'intestazione (principale, coordinata o secondaria) legata direttamente all'opera o alle sue espressioni, che stanno nella pubblicazione.

Opere e espressioni (Pt. II)

Prima di fissarci sulle relazioni, qualche richiamo riassuntivo sulla Parte II, Opere e espressioni, per percorrere poi in sicurezza l'esame delle norme sulle responsabilità.

Si chiarisce dapprima che cosa intendiamo con opera e con espressione (0, Definizioni), poi come e fin dove riconosciamo che un'espressione è la stessa opera già realizzata in un'altra espressione (2), come distinguiamo per nuove le opere che sono derivate o comunque connesse a un'altra preesistente (3), come analizziamo le opere contenute in una pubblicazione (che è comunque ciò che abbiamo in mano, sotto forma di un singolo esemplare) (4).

0.1.1 Opera - definizione

Per la centralità del concetto di opera era necessario darne una definizione, circoscriverne l'ambito di applicazione. In 0.1.1 A ne è data una definizione che parte da quella di FRBR ("creazione intellettuale o artistica") e ne richiama la possibilità di realizzarsi in varie espressioni (0.1.1 D), ma invece di sottolinearne il carattere astratto, la concretizza "rappresentata da un testo ... un

manufatto”. Sono scavalcati inoltre due limiti: opera non è necessariamente la monografia unitaria, ma sono comprese opere aperte (“pubblicate senza un termine definito ... concluse o in corso”), e “non ha necessariamente carattere di originalità dal punto di vista del contenuto”.

Analogamente a FRBR (3.3 Entità aggregate e componenti) rientra fra le opere una raccolta “identificata nel suo complesso da un titolo” (0.1.1 C). Questa condizione è dettagliata con l’indicazione dei criteri per riconoscere un titolo d’insieme idoneo a identificare una raccolta come opera (0.1.4).

0.2 Espressione - Definizione

In senso stretto ogni differenza nelle realizzazioni di un’opera fa un’espressione diversa, ma è impraticabile inseguire differenze minime, così come stabilire un confine convenzionale fra differenze trascurabili e significative; per questo si rinuncia all’identificazione delle singole espressioni (delle entità FRBR), ma, invece di ignorare del tutto le differenze, si ritiene “opportuno considerare come espressioni distinte soltanto le realizzazioni o famiglie di realizzazioni affini, anche se non identiche, che siano praticamente e utilmente identificabili”: cioè riconoscibili senza dover ricorrere a indagini filologiche o collazioni, e le cui caratteristiche distintive siano d’interesse alla ricerca. Fra l’opera (entità identificata dal titolo) e le sue manifestazioni (identificate nella descrizione bibliografica) non sono poste entità intermedie per ogni espressione, ma raggruppamenti di espressioni con caratteri condivisi (la stessa lingua anche se in traduzioni diverse, o la stessa forma di rappresentazione, o il contenuto non integrale anche se diversamente selezionato o ridotto).

È il ragionamento che stava già sotto alla pratica, tradizionale e confermata, di caratterizzare con titoli uniformi diversificati le traduzioni, le realizzazioni in diversi media, le antologie di un’opera, ma ora giustificata e perseguita in un quadro di maggiore chiarezza concettuale. Si noti peraltro che in questa indicazione mediana resta la facoltà di identificare singolarmente ogni espressione, così come è facoltativo l’uso stesso dei titoli collettivi uniformi per costituire le famiglie di espressioni, e si può decidere di non adottarli.

4. Opere contenute in una pubblicazione e assegnazione dei titoli uniformi

Il flusso di norme della Parte II, dopo aver trattato i titoli uniformi, le opere e le espressioni e le loro distinzioni, si deve chiedere infine come esse si presentino nelle pubblicazioni che abbiamo da catalogare (e, proceduralmente, cataloghiamo proprio a partire dall’esame di una copia della pubblicazione per rilevare quali opere contiene). Operazione, oltre che concettualmente fondante, necessaria per non trascurare contenuti meno evidenti, per avere dati certi su cui effettuare selezioni qualora un alto numero di opere contenute e le politiche catalografiche comportino di limitarne l’identificazione col titolo uniforme.

D’altra parte aver focalizzato l’attenzione sulle opere e le loro espressioni (sui livelli di creazione e realizzazione intellettuale e artistica) non significa che possiamo trascurarne la concretizzazione in edizioni e le caratteristiche dell’esemplare. In particolare continuiamo a catalogare copie di pubblicazioni, perché sono ciò che acquisiamo, possediamo, conserviamo in magazzino e collochiamo a scaffale, presentiamo in consultazione e concediamo in prestito, e, per un riferimento unitario, è opportuno che ogni pubblicazione, insieme alla descrizione bibliografica, abbia un nome (quale è il titolo proprio) per l’identificazione e per l’ordinamento in liste. Non stupiamoci più di tanto, però, se in questa parte troviamo anche titoli uniformi non riferiti a precise entità (né opere, né espressioni, né manifestazioni), ma a entità non ben determinate e non univoche, assunte a rappresentare l’insieme non riducibile a unità delle opere contenute in una pubblicazione, quindi specie di titoli uniformi *per* la pubblicazione (p.es. Opere. Poesia). Uniformi in quanto formalizzati in modo unico per pubblicazioni con certe caratteristiche, ma non univoci, in quanto possono rappresentare volta per volta insieme diversi di opere o di parti di opere.

In molti casi i risultati della nuova impostazione alla fine possono sembrare uguali a quelli ottenuti secondo la logica delle RICA, ma sono diversi, anche nei casi più semplici di rapporto 1:1 fra pubblicazione e opera, perché l'attenzione resta sempre sull'opera (e sull'espressione), quindi una volta assegnato il titolo uniforme a un'opera in occasione di una sua manifestazione, è assegnato per sempre, le manifestazioni successive sono semplicemente altre situazioni in cui l'opera si dà.

Nei casi più complessi è invece data l'opportunità di identificare con i rispettivi titoli uniformi più opere contenute nella stessa pubblicazione (fino a tre è obbligatorio), col vantaggio che le intestazioni che sono collegate a questi titoli uniformi risultano fra loro differenziate per la funzione che assolvono rispetto alle diverse opere in essa contenute e soltanto in seconda istanza puntano alla stessa pubblicazione.

Responsabilità per la concezione e realizzazione di un'opera e delle sue espressioni (Pt. III)

La Parte III presenta preliminarmente la definizione (0.1) e una categorizzazione delle diverse responsabilità (0.2); dopo l'intestazione uniforme (0.3, 1 e 2) stabilisce le attribuzioni di responsabilità per le opere (3) e per le espressioni (4).

0.1 Definizione

Responsabilità è considerata, secondo il modello logico di FRBR, la relazione fra le entità del gruppo 2 e quelle del gruppo 1, essenzialmente opere e espressioni. Nella definizione di 0.1.1

“Per responsabilità si intende la relazione che lega un'opera o una delle sue espressioni* a una o più persone o enti che l'hanno concepita, composta, realizzata, modificata o eseguita.”

Sono considerate anche le responsabilità per manifestazioni e esemplari, sia pure a diverso titolo e facoltativamente, per rispondere a particolari esigenze:

0.1.5 “Le responsabilità per la *realizzazione e produzione materiale, pubblicazione e distribuzione* delle pubblicazioni (editore, tipografo o stampatore, distributore, grafico, compositore tipografico, allestitore o legatore, etc.) possono essere oggetto di una registrazione sistematica e controllata, come le responsabilità per le opere e le espressioni, seguendo per quanto possibile e applicabile le stesse norme: il trattamento è in genere opportuno e raccomandato per il materiale antico e per il materiale musicale”

01.6 “Persone ed enti possono essere responsabili di attività che riguardano singoli esemplari di una pubblicazione, sia relativamente alle loro caratteristiche intellettuali o artistiche (correzioni al testo, postille, illustrazioni o decorazioni aggiunte, legature di pregio, etc.) sia relativamente al loro possesso o alla loro conservazione (acquisto, vendita, dono, registrazione inventariale, collocazione, restauro, etc.). Queste responsabilità possono essere oggetto di una registrazione sistematica e controllata, come le responsabilità per le opere e le espressioni e quelle per la produzione materiale, seguendo per quanto possibile e applicabile le stesse norme: il trattamento è in genere opportuno e raccomandato per il materiale antico o di pregio.”

Questa apparente contraddizione persegue l'intento di coprire con maggiore completezza, in un catalogo non più strettamente “per autori”, le problematiche della catalogazione realmente riscontrabili nelle biblioteche.

Per gli enti collettivi c'è subito una precisazione sulle modalità della responsabilità: oltre all'attività creativa è considerata pertinente e valida l'assunzione formale di responsabilità, ponendo così un fondamento diverso da quello tanto dibattuto e ostico dell'ente autore.

* Per brevità nella citazione delle norme ho di solito tralasciato i riferimenti interni, senza segnalare l'omissione
Le nuove regole italiane di catalogazione: opere e espressioni, responsabilità
 3^a giornata di studio della Commissione RICA – Roma 30 novembre 2006

0.1.2 “Le responsabilità degli enti possono conseguire:

- a) da un’attività creativa svolta collettivamente da un gruppo di persone che adotta una denominazione con cui si identifica, oppure
- b) da procedure formali o consuetudini tramite le quali un ente approva o fa propri ed emana o diffonde testi e opere d’altro genere, redatti da una o più persone o provenienti da altra fonte.”

Sono infine presentate già nelle precisazioni iniziali, alcune zone di confine, le responsabilità attribuite, erronee, fittizie (cfr. 0.1.3), e altre extraterritoriali, le responsabilità indirette (cfr. 0.1.4), perché non appaiano poi ad un certo punto delle regole come elementi da trattare ma imprevisti e difficilmente inquadrabili nella logica che le regole sviluppano.

0.2. Livelli, gradi e tipi di responsabilità [Categorizzazione delle responsabilità]

Definito e circoscritto l’ambito delle responsabilità intellettuali e artistiche, della catalogazione standard, sono presentati ulteriori elementi secondo cui le responsabilità sono categorizzate. Si riparte dal livello logico delle entità del gruppo 1, opere e espressioni, precisando il carattere delle relazioni di responsabilità:

0.2.1 “Si considerano *responsabilità a livello dell’opera*, indipendentemente dalle sue particolari espressioni, le responsabilità che riguardano la concezione, composizione e realizzazione dell’opera stessa nella sua forma originale.

Si considerano invece *responsabilità per particolari espressioni* quelle che riguardano una o più espressioni derivate da quella originale (p.es. edizioni rivedute o espurgate, edizioni aggiornate, edizioni critiche, traduzioni, esecuzioni o rappresentazioni, etc.).”

Un altro criterio di distinzione delle responsabilità è il carattere della relazione, il ruolo o la funzione svolta, se d’autore o d’altro genere, e, ulteriore criterio, il peso relativo o il rilievo del contributo fornito nell’insieme della responsabilità:

0.2.2 “Hanno responsabilità di *autori* le persone o enti che hanno concepito, composto e realizzato l’opera stessa nella sua forma originale, o hanno assunto queste funzioni.

Più persone o enti possono avere pari responsabilità d’autore (*coautori*) o responsabilità d’autore di differente peso o rilievo (*autori principali e collaboratori*).

Si considerano responsabilità di carattere diverso da quelle d’autore le responsabilità di *cura o direzione* (progettazione, coordinamento, regia, etc.) della composizione e realizzazione di un’opera di più autori o collaboratori, compreso eventualmente lo stesso curatore o direttore, e quella di *raccolta* di più opere o parti di opere, di uno stesso autore o di più autori.

Hanno responsabilità di carattere diverso da quelle d’autore, inoltre, le persone o enti a cui si deve la modificazione di un’opera in una particolare espressione, che non sia considerata opera nuova e distinta da quella preesistente: p.es. i traduttori, i curatori dell’edizione di un testo, i trascrittori di una musica, etc”.

Quindi, schematicamente, abbiamo tre faccette:

- entità del gruppo 1 su cui si fissa la relazione: opera / espressione
- funzione svolta: (per l’opera) autore / curatore, direttore e tutte le responsabilità per l’espressione (autore della traduzione, trascrizione / interprete, esecutore)
- partecipazione alla funzione: autore, curatore, esecutore principale, coautore / collaboratore

Questa analisi si applica anche alle parti di opere, quando è il caso, e indipendentemente dalla diversa presenza nelle manifestazioni e dalle differenze di presentazione.

Fin qui l’analisi è volta al mondo reale. Per la funzionalità del catalogo, le responsabilità sono distinte anche per gradi, con l’individuazione di una (e una sola)

“*a) responsabilità principale* (o primaria), per la persona o l’ente che è l’unico o il principale autore dell’opera, o il primo fra non più di tre coautori”,
con funzione di elemento identificante dell’opera insieme al titolo; rispetto all’alternativa fra principale e secondaria tipica dei Principi di Parigi e delle RICA è ora inserita, per l’equivalente responsabilità rispetto alla principale, la

“*b) responsabilità coordinata*, per le persone o enti che hanno pari responsabilità per l’opera rispetto alla persona o ente a cui è assegnata la responsabilità principale”;
il terzo e ultimo grado previsto:

“*c) responsabilità secondaria* (o subordinata), per le persone o enti che hanno per l’opera una responsabilità di grado inferiore rispetto alle precedenti (coautori o collaboratori di un’opera con molti autori o con autori principali, curatori, direttori, etc.), o incerta, oppure che hanno responsabilità per una sua particolare espressione (traduttori, curatori di una particolare edizione, etc.)”.

A questi tre gradi di responsabilità espressamente previsti allo scopo, corrispondono, per garantire la funzionalità del catalogo, rispettivamente le intestazioni:

- 1) *principale (i.p.)*, (“è sempre unica e può essere assente”)
- 2) *coordinate (i.c.)*, (in numero da 0 a 2, e purché esista una responsabilità principale)
- 3) *secondarie (i.s.)*. (“possono essere presenti o assenti e possono riguardare una o più persone ed enti”).

Coerentemente con la rinuncia a costruire una dettagliata architettura delle espressioni di un’opera, si “considerano le responsabilità per particolari espressioni sempre come responsabilità secondarie, senza distinzioni di grado”.

Infine sono nominati, senza che siano sviluppati nelle norme successive, i tipi di responsabilità:

0.2.4 “Per particolari esigenze, responsabilità di qualsiasi grado e a qualsiasi livello possono essere qualificate tramite codici o designazioni che precisano l’attività o la funzione svolta dalla singola persona o ente (traduttore, illustratore, compositore o esecutore di musica, regista, scenografo, etc.)”.

Codifica della responsabilità, che si applica quindi alla relazione fra persona o ente e opera o espressione, piuttosto che all’intestazione, con la quale a volte è resa visibile sotto forma di estensione. Esempi che possiamo trovare nei tracciati delle registrazioni degli opac:

BnF Boulez, Pierre (1925-....). Direction d'orchestre
LoC Britten, Benjamin, 1913-1976. prf
SBN [Trascrittore] Busoni , Ferruccio Benvenuto<1866-1924>

Le norme non si occupano di sistemi di catalogazione, ma non possono ignorare che non tutti i sistemi attualmente prevedono la distinzione delle entità e la codifica delle intestazioni, quindi consentono trattamenti alternativi delle responsabilità, come quello di legarle tutte alla registrazione bibliografica della pubblicazione:

0.2.5 “Nei cataloghi e sistemi che non hanno la possibilità di collegare ciascuna responsabilità all’entità cui si riferisce (p.es. nel caso di più opere pubblicate insieme) e al livello appropriato ... tutte le responsabilità possono essere trattate a livello della registrazione bibliografica della pubblicazione”.

Su questi preliminari mi è sembrato non inutile soffermarmi, perché ritengo che una volta chiariti nel loro senso e significato consentano un’interpretazione più corretta delle norme, una volta assimilati ne favoriscano un’applicazione più agevole.

Responsabilità per l'opera (Pt. III, 3)

Dopo la definizione di intestazione uniforme (0.3) e la presentazione delle intestazioni uniformi per le persone e per gli enti collettivi (1 e 2), le nuove regole dettano le specifiche norme per quella che abbiamo fino a oggi chiamata, secondo le RICA, scelta dell'intestazione. Nella nuova ottica che viene delineata si parla ora di responsabilità, cioè di relazioni con persone e enti collettivi, da rappresentare con legami fra titoli uniformi e intestazioni uniformi. Secondo la logica assunta dei livelli di responsabilità, due capitoli distinti sono dedicati rispettivamente alle responsabilità per l'opera (3) e per particolari espressioni (4).

Uno nessuno centomila

In posizione preliminare e in modo sommario sono enunciate le tre possibilità: che la responsabilità sia nulla o singolare o plurale (0, 1, n).

3. "Un'opera può avere come autore, o autori:

a) una o più persone o enti di cui non si conosca il nome e che non siano comunque identificati o identificabili in maniera sufficiente ai fini catalografici (vedi il par. 3.0);

b) una persona o un ente di cui si conosca il nome, o che sia comunque identificato (vedi il par. 3.1);

c) più persone o enti di cui si conosca il nome, o che siano comunque identificati (vedi i par. 3.2 e seguenti)"

L'Anonimo

Per le opere anonime è data la regola 3.0.1:

"Un'opera di cui non si conosce l'autore (opera anonima) non ha intestazione principale"

Non si dice, come nelle RICA, "si scheda sotto il titolo", perché sono intestazioni soltanto le responsabilità delle persone e degli enti collettivi, mentre i titoli hanno trattamento proprio in funzione identificante (col titolo uniforme e i rinvii da altri titoli) per ogni opera indipendentemente dall'esistenza di responsabilità. Cambiamento linguistico che discende necessariamente dall'impostazione relazionale delle nuove regole.

Anonimo significa autore/i non conosciuto/i, ma le edizioni di anonimi (originali o successive) che sono accompagnate da dichiarazioni di anonimato, mentre negano un nome, nello stesso tempo ne danno uno, o comunque danno un'espressione indicativa, più o meno generica o precisa, che può essere o diventare tipica ed emblematica di quell'autore sconosciuto, tanto che alcuni autori sono conosciuti appunto col nome di Anonimo qualificato in qualche modo. Situazione confusa, con varietà di espressioni sfumate dal minimo "anonimo" assoluto, a denominazioni così particolari da essere di per sé identificanti, nella quale contano anche la pluralità di attribuzioni della stessa forma allo stesso autore o ad autori evidentemente diversi e la ricezione tradizionale di un nome. Vengono quindi forniti criteri per discriminare quali di queste espressioni siano da ritenere identificanti, rifiutando quelle essenzialmente descrittive:

3.0.2A "Si considerano anonime anche le opere i cui autori siano indicati con un'espressione generica o in altra forma insufficiente a identificarli o contraddistinguerli ai fini catalografici. Può trattarsi di una persona indicata con espressioni descrittive (di origine, epoca, condizione o professione, etc.), o soltanto con segni non alfabetici, o di un gruppo di persone o enti privo di una denominazione idonea a identificarlo" [v. es. Anonimo del XV secolo],

accettando quelle consolidate dall'uso ripetuto, dalla ricezione nei repertori o dall'adozione quasi in forma di pseudonimo:

3.0.2C "Tuttavia, un'espressione descrittiva o di significato generico si considera sufficiente a identificare un autore ai fini catalografici se:

- a) è la forma con cui un autore conosciuto è prevalentemente indicato nelle edizioni delle sue opere, [v. es. Anonimo romagnolo], oppure
- b) è la designazione con cui un autore di cui non si conosce il nome è tradizionalmente o comunemente indicato nei repertori o in altre fonti di riferimento [v. es. Anonimo genovese], oppure
- c) è la forma adottata, come una sorta di pseudonimo, dall'autore stesso, anche se non se ne conosce il nome o l'identità." [v. es. Anonima '52]

Ne consegue il rischio di aggiungere intestazioni per chi è già rappresentato in catalogo con altro nome e di unire persone diverse sotto la stessa intestazione [v. es. Anonimo friulano].

Criteri discriminanti sono forniti anche per le attribuzioni incerte o errate.

3.0.3 "Un'opera attribuita in maniera dubitativa o controversa a una o più persone (o enti), senza che un'attribuzione sia generalmente accettata, si considera anonima ... allo stesso modo un'opera che sia stata attribuita a una persona ... ma che sia generalmente considerata apocrifa, non attribuibile alla persona stessa (o all'ente) e di autore ignoto".

Viceversa è accettata l'intestazione per un'attribuzione non certa quando "Un'opera generalmente attribuita a un autore e registrata come sua ha come intestazione principale il suo nome, anche se l'attribuzione non è del tutto certa o accettata da tutti." (3.1.1), cioè alla doppia condizione che sia generalmente attribuita, e anche generalmente dichiarata tale.

L'autore

Per le opere di cui si conosce l'autore le norme sono forse banali, ma vogliono essere inequivocabili e esaustive:

3.1 "Un'opera di cui si conosce l'autore ha come intestazione principale il suo nome, nella forma da preferire secondo i par. 1 e 2. Per le opere di più autori vedi i par. 3.2 e seguenti."

Sono completate da alcuni corollari che richiamano l'indipendenza dalle diverse presentazioni nelle edizioni e i criteri per la scelta del nome dell'autore :

"... il nome dell'autore può non essere indicato nella fonte principale d'informazione...
... può essere indicato con le sole iniziali, o in altra forma incompleta ..." [v. es. Y. B. e G. G. <cavaliere>]

Da qui consegue che:

3.1.2 "Se un'opera di cui si conosce l'autore è presentata in un'edizione come opera di altro autore, o attribuita a un autore fittizio o immaginario, si assegna l'intestazione principale all'autore reale, secondo la norma generale."

La norma riporta l'autore fittizio al principio di univocità dell'intestazione per chi si presenta nelle pubblicazioni con nomi diversi.

Opere in collaborazione

Il riferimento è sempre agli autori che collaborano alla responsabilità dell'opera che abbiamo riconosciuto e distinto secondo i criteri della Parte II, in particolare nel paragrafo 4, non all'insieme dei responsabili dell'espressione o della manifestazione in cui l'opera o le opere sono contenute.

3.2 "Un'opera che risulti dalla collaborazione ... ha come intestazione principale:

- a) la persona o l'ente che viene presentato come autore principale (vedi il par. 3.2.1), *oppure*;
b) il primo fra due o tre coautori (o autori principali), se non c'è un unico autore principale (vedi il par. 3.2.2).

Se gli autori (o gli autori principali) sono più di tre l'opera non ha intestazione principale (vedi il par. 3.2.3)."

Cioè sono fissati due criteri concorrenti: il numero (fino a tre, oppure oltre tre) e il carattere “principale”, da utilizzare secondo questo flusso:

- | | |
|--|---|
| 1 - c'è/ci sono A. principale/i? | se sì, considera (conta) solo questo/i |
| 2 - quanti A. (o A. principali) ci sono? | se è 1 ha i.p.
se sono 2-3 ha i.p. il primo di loro
se sono più di 3 l'opera è senza i.p. |

Diventa a questo punto necessario precisare che cosa si intende per autore “principale” (che è accezione diversa da quella che lo stesso aggettivo ha in responsabilità principale e in intestazione principale), perché considerare il diverso rilievo attribuito agli autori è concetto e pratica tradizionale (cfr. Principi di Parigi 10,1 e RICA 8), che viene ora accentuato, e se non viene anche sviluppato resta ampio spazio a interpretazioni diverse. I criteri distintivi sono riferiti alla presentazione, secondo un punto di vista linguistico, contenutistico o formale.

3.2.1 “Si considera autore principale la persona o l'ente che:

- a) viene indicato nelle edizioni dell'opera come tale, distinto da altri le cui responsabilità vengono qualificate come secondarie o subordinate tramite un'espressione linguistica (*con la collaborazione di ..., in collaborazione con ..., collaboratori ..., etc.*);
- b) ... limitate a un ruolo o un contributo particolari (p.es. *consulenza di ..., con esempi di ..., illustrazioni di ..., etc.*);
- c) ... con maggiore risalto rispetto agli altri (p.es. con un corpo più grande o un diverso rilievo grafico), o di cui viene indicato con maggiore risalto il contributo;
- d) ... da solo, nella fonte principale d'informazione, mentre gli altri autori risultano da altre fonti di minore risalto (p.es. dal verso del frontespizio, dal sommario o indice, da una nota introduttiva, da una pagina di “crediti”, etc.)”.

Per le opere in collaborazione fra due o tre coautori è confermata la tradizionale regola del tre ed è introdotta ufficialmente l'intestazione coordinata:

3.2.2 “Un'opera di due o tre coautori ha come intestazione principale quello nominato per primo, con intestazioni coordinate per il secondo e il terzo.”

Per le opere in collaborazione fra più di tre autori non c'è intestazione principale:

3.2.3 “Le opere che risultano dalla collaborazione di più di tre persone o enti, senza l'indicazione di uno, due o tre autori principali, non hanno intestazione principale”.

Segue un'aggiunta esplicita che toglie eventuali dubbi su alcuni tipi di opere:

“Sono comprese le opere che per loro natura sono costituite da una pluralità di contributi di più autori, che possono variare nel tempo (p.es. i giornali e molti tipi di periodici), o sono il risultato di numerose attività di genere diverso (p.es. le opere cinematografiche).”

Per gli altri autori, l'indicazione vincolante è minima:

“Se gli autori o collaboratori sono indicati nella fonte principale d'informazione si assegna un'intestazione secondaria a quello nominato per primo; altre intestazioni secondarie sono facoltative”

ma per corrispondere alle esigenze di ricerca e alle caratteristiche di materiali diversi sono previste indicazioni omogenee:

“Per particolari generi di opere, tuttavia, è opportuno assegnare uniformemente un'intestazione secondaria ai responsabili dei contributi di maggiore importanza: p.es., per un film, ... [In preparazione].”

Forme particolari di collaborazione (3.2.4)

Ad alcune forme di collaborazione particolari (per come avvengono e per come si presentano) sono dedicate istruzioni specifiche; sono:

- 3.2.4.1. Narratore e redattore
- 3.2.4.2. Interviste e conversazioni
- 3.2.4.3. Carteggi
- 3.2.4.4. Tesi e dissertazioni accademiche
- 3.2.4.5. Immagini e testo
- 3.2.4.6. Musica e testo

Senza entrare nei dettagli, basti ricordare l'istruzione generale che fa da falsariga a quelle speciali e dice:

3.2.4 “Le opere che risultano da forme particolari di collaborazione, dialogo o scambio tra due o più persone (o enti), o da attività o contributi di genere diverso, si considerano:

a) opere di due (o più) coautori, se le persone (o gli enti), o i relativi contributi, sono presentati sullo stesso piano, *oppure*

b) opere con uno (o più) autori principali e responsabilità secondarie, se le persone (o gli enti) sono presentati in maniera differenziata o su piani diversi.”

Si conferma determinante il concetto di autore principale, quindi il rilievo relativo assegnato ai collaboratori. Fa dunque fede il modo in cui sono presentate le opere, con la conseguenza che, se fra un'edizione e l'altra varia la presentazione delle responsabilità, per non attribuire responsabilità diverse abbiamo bisogno di criteri di scelta. Per questo motivo c'è uno specifico paragrafo (precedente, ma momentaneamente scavalcato in questa esposizione) dedicato alle Variazioni nella responsabilità, che li enuncia così:

3.2.0 A. “Se l'indicazione dei responsabili di un'opera varia in edizioni successive o diverse (p.es. riguardo alla presentazione di una responsabilità principale o all'ordine o al numero delle responsabilità) si tiene conto della forma prevalente nelle edizioni in lingua originale, a meno che non risulti chiara la volontà di adottare una nuova indicazione al posto di quella usata in precedenza. In caso di dubbio si preferisce la forma che risulta nell'edizione originale, o nella prima edizione in cui le responsabilità siano indicate.”

Raccolte e collezioni

Ritorna nella norma sulle raccolte la formula “non ha intestazione principale” che rimanda al trattamento delle opere con titolo uniforme.

3.3.1 “Una raccolta di due o più opere (o parti o brani di opere) preesistenti, di autori diversi o anonime, pubblicata con un titolo d'insieme che la identifica come un'opera (vedi la Parte II, par. 0.1.4 e 4.3), non ha intestazione principale.

Si assegna un'intestazione secondaria al curatore, direttore o raccoglitore, se indicato nella fonte principale d'informazione o in altre fonti complementari.”

Poiché è previsto il trattamento delle collezioni come opere (entità) a sé, seguono regole per le relative responsabilità:

3.3.2 “Si assegna un'intestazione secondaria al curatore o direttore di una collezione (collana, serie), se è indicato nella fonte principale d'informazione per la collezione stessa o, quando si tratta di un ente, anche se è indicato in altre parti della pubblicazione. Altrimenti l'intestazione è facoltativa.”

Enti

La parte relativa alle responsabilità degli enti collettivi è ancora in fase di preparazione: ne potete vedere l'articolazione prevista dall'indice, ancora provvisorio ma abbastanza consolidato, contenuto in cartella.

Responsabilità indirette

Come anticipato nella parte introduttiva, le nuove regole comprendono in forma esplicita anche alcune responsabilità indirette per un'opera, come quelle relative a opere precedenti, o alle circostanze di realizzazione, o alla sua destinazione (destinatari, dedicatari...). In ogni caso l'assegnazione di queste intestazioni secondarie è facoltativa.

3.5 “Alle persone o enti che rivestono responsabilità indirette, o comunque minori, per un'opera possono essere assegnate intestazioni secondarie, generalmente facoltative. P. es.:

- a) responsabilità relative a un'opera precedente o funzionale alla realizzazione di quella registrata, quando non sia possibile o opportuno ricorrere a richiami fra i titoli uniformi delle opere stesse;
- b) responsabilità relative alle circostanze di realizzazione di un'opera, a un evento che l'opera documenta, etc.;
- c) persone o enti a cui siano indirizzate lettere o altri tipi di opere, o a cui un'opera sia offerta o dedicata.”

Responsabilità per particolari espressioni (Pt. III, 4)

Non abbiamo opere che non siano anche un'espressione, ma nel rispetto della logica delle entità del modello FRBR assunta nelle nuove regole, le norme per le responsabilità rispetto alle particolari espressioni in cui un'opera viene realizzata sono date separatamente da quelle relative all'opera in sé, che sono costanti per ogni espressione.

4.0 A “Si considerano responsabili a livello dell'espressione le persone e gli enti responsabili di una particolare realizzazione di un'opera, derivata da quella originale (vedi il par. 0.2.1).”

Il paragrafo 4 ripercorre i diversi tipi di espressioni analizzati nella Parte II, 2

“Responsabilità di questo livello possono riguardare:

- a) edizioni o versioni diverse o alternative, abbreviate o accresciute, rivedute o aggiornate, etc., trascrizioni di opere musicali o riproduzioni (cfr. la Parte II, par. 2.1-2.3, 2.5 e 2.6), per le quali vedi il par. 4.1;
- b) traduzioni (cfr. la Parte II, par. 2.4), per le quali vedi il par. 4.2;
- c) letture o recitazioni di testi scritti ed esecuzioni e rappresentazioni di opere musicali, teatrali, o comunque destinate alla scena (cfr. la Parte II, par. 2.7 e 2.8), per le quali vedi il par. 4.3.”

Per ciascun tipo di espressione sono indicate le condizioni e i limiti per l'attribuzione di intestazioni. La regola generale è che:

4.0 B “Ai responsabili dell'espressione si assegna un'intestazione secondaria, obbligatoria o facoltativa, secondo le norme che seguono.”

Non esiste per l'espressione intestazione principale, essendo questa riservata - come abbiamo visto - a chi ha la responsabilità principale dell'opera.

In conseguenza della scelta di identificare le opere e le famiglie di espressioni, non le singole espressioni, se non risulta costituita l'entità espressione a cui legare le intestazioni corrispondenti, il collegamento punta alla registrazione bibliografica, così:

“Le intestazioni secondarie per i responsabili dell’espressione si collegano al titolo uniforme dell’espressione, se è applicabile ed è stato formulato, o altrimenti alla registrazione bibliografica della pubblicazione.”

Scorrendo velocemente le norme, l’intestazione:

4.1 per edizioni e versioni diverse, trascrizioni musicali e riproduzioni è obbligatoria se il nome è presente sulla fonte principale,

4.2 per le traduzioni è obbligatoria anche quando *a)* la traduzione è in versi, *b)* esistono più traduzioni della stessa opera nella stessa lingua; *c)* la persona (o l’ente) indicata come traduttore è anche curatore dell’edizione, o autore dell’introduzione, del commento, etc.; *d)* l’opera tradotta non ha intestazioni (principali o secondarie) a persone o enti e non è stata assegnata un’intestazione al curatore dell’espressione,

4.3 per esecuzioni e rappresentazioni è obbligatoria per il principale responsabile e per i principali esecutori, fino a tre (tuttavia per la musica e per le registrazioni audiovisive di rappresentazioni sono in preparazione ulteriori indicazioni uniformi secondo i generi).

Quindi le intestazioni secondarie obbligatorie sono in numero limitato e sono differenziate per tipo di espressione, esecuzione o rappresentazione; sono basate sulle indicazioni presenti nella fonte principale di informazione e sul loro rilievo e in parte sui ruoli svolti.

L’orientamento seguito è quello di non costringere a sovrabbondare nell’assegnazione di intestazioni secondarie, ma di indicare un minimo di intestazioni obbligatorie: quelle strettamente necessarie. La regola del tre, tanto dibattuta in altri ambiti, rimane come sensato spartiacque, arbitrario ma tuttora convenuto, fra la riduzione al singolare e la dispersione nell’innumerevole. Restano facoltative altre intestazioni secondarie per tutte le situazioni in cui si vogliano offrire sistematicamente insieme più completi delle responsabilità di persone e enti, per esempio delle interpretazioni dei musicisti o dei contributi di personalità e collettività locali.

Si collocano a questo punto anche le norme sulle responsabilità relative alle raccolte prive di un titolo d’insieme idoneo a identificarle come opere (o registrate sotto titoli collettivi uniformi) che hanno intestazione secondaria per il responsabile se è indicato nella fonte principale d’informazione o in altre fonti complementari:

4.4 “Si assegnano intestazioni secondarie a livello della registrazione bibliografica, obbligatorie o facoltative, ai responsabili di contributi subordinati o aggiuntivi che accompagnano una o più opere in una particolare pubblicazione, quando non sono dotati di un titolo sufficiente a identificarli o non si ritenga comunque opportuno identificarli come opere distinte”

con la precisazione che:

4.5 “Si considerano aggiuntivi i contributi per i quali non risulti evidente che costituiscono parte integrante e costitutiva dell’opera come originariamente concepita o realizzata, anche se presenti nella sua prima pubblicazione”

Istruzioni particolari riguardano le illustrazioni (4.5.1: intestazione obbligatoria se indicata sulla fonte principale o se costituiscono una componente rilevante della pubblicazione), le introduzioni e prefazioni (4.5.2: intestazione obbligatoria se hanno la consistenza di un saggio o studio, non limitato alla funzione di semplice presentazione) e i commenti, note e altri apparati (4.5.3, in preparazione).

Analogamente a quanto previsto per le opere vengono prese in considerazione anche le responsabilità relative a espressioni precedenti o indirette:

4.7 A. “Si assegnano intestazioni secondarie, secondo le norme relative, anche per le responsabilità che non si riferiscono propriamente o direttamente all’espressione in esame, ma a un’espressione derivata precedente su cui questa si basa (p.es. l’edizione aggiornata su cui si basa una traduzione, o la trascrizione su cui si basa un’esecuzione di musica).”

B. “Si possono assegnare altre intestazioni secondarie, generalmente facoltative, alle persone o enti che rivestono responsabilità indirette, o comunque minori, per un’espressione. P. es.:

a) responsabilità relative alle circostanze di realizzazione di un’espressione (cfr. il par. 0.1.4);

b) persone o enti a cui siano indirizzate, offerte o dedicate particolari espressioni o edizioni di un’opera.”